

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P. e C. della provincia di Salerno

- Premesso che a norma dell'art. 37 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925, il Consiglio dell'Ordine determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine;
 - Considerato l'elevato numero di colleghi che non pagano o pagano in ritardo il contributo di iscrizione, creando un danno notevole sia all'Ordine, comunque costretto al versamento della quota associativa al CNAPPC, sia ai colleghi regolarmente adempienti, che sono costretti a subire il pregiudizio nell'ordinario funzionamento dell'Ordine.
 - Considerato che le procedure disciplinari del Consiglio di Disciplina dell'Ordine nei confronti degli iscritti inadempienti possono essere avviate solo dopo la scadenza dell'annualità di riferimento;
- approva il seguente

REGOLAMENTO DI ADDEBITO MOROSITÀ AGLI ISCRITTI PER RITARDO NEL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE

art. 1 - Posizione di morosità

L'iscritto ha l'obbligo di corrispondere il contributo annuale entro la scadenza indicata nella comunicazione scritta inviata dall'Ordine.

Qualora l'iscritto non provveda al pagamento entro la predetta data dell'anno in corso, viene considerato inadempiente e, quindi, moroso, determinando l'invio di un primo avvertimento con applicazione di una **maggiorazione di € 30,00 sulla quota totale non versata, se pagata entro sessanta giorni dalla ricezione di tale avvertimento.**

Allo scadere di tale termine, in caso di ulteriore inerzia da parte dell'iscritto, sarà inviato un secondo avvertimento con applicazione di una **maggiorazione di € 60,00 sulla quota totale non versata, se pagata entro il termine del 31 dicembre dell'anno di riferimento.**

art. 2 – Rinvio a giudizio disciplinare

Alla scadenza dei termini assegnati per il pagamento in ritardo nei richiami sopra indicati all'art. 1, il Consiglio di Disciplina avvierà il procedimento disciplinare, con la previsione **che se durante il procedimento l'iscritto vorrà provvedere al saldo di quanto dovuto, l'importo sarà quello incrementato come indicato all'art. 1 ultimo comma.**

In tale caso, l'iscritto eviterà il provvedimento di sospensione dall'Albo ma non il provvedimento sanzionatorio che il Consiglio di Disciplina dell'Ordine riterrà di applicare per il comportamento tenuto.

art. 3 – Limitazione accesso ai servizi erogati dall'Ordine

Per tutta la durata in cui l'iscritto assume la posizione di moroso, non potrà godere di alcun servizio (certificati, opinamenti, corsi di aggiornamento professionale, incontri, visite guidate, appartenenza a commissioni, segnalazioni per terne, ecc.).

art. 4 - Interessi per morosità

Pervenuta la sanzione conseguente al provvedimento disciplinare, sul totale delle somme dovute e non versate sarà applicato un interesse di mora pari al 10% della quota non versata e della sanzione di cui al 2° avvertimento, su base annuale.

Approvato nella seduta consiliare del 14 novembre 2018

Con decorrenza 1 gennaio 2019